

# 1

### L'ASSICURAZIONE

#### L'inizio attività

In caso di inizio attività dei rider come lavoratori autonomi occasionali - come per i lavoratori dipendenti e subordinati - il committente deve fare la denuncia telematica di iscrizione all'Inail, in via preventiva o contestuale all'inizio dell'attività.

- Se l'azienda ha già un codice ditta e una posizione assicurativa territoriale Inail, deve inviare, entro 30 giorni dall'inizio attività, la denuncia di variazione della nuova lavorazione.
- Per entrambi gli adempimenti vanno indicati la lavorazione svolta e i mezzi usati per le consegne

#### Gli infortuni

L'impresa di delivery che usa la piattaforma digitale deve fare le denunce di infortunio sul lavoro entro due giorni da quello in cui ne è venuta a conoscenza, e di malattia professionale, entro i 5 giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia all'impresa della manifestazione della malattia.

- Se si tratta di un infortunio che ha causato la morte o per il quale c'è il pericolo di morte, la denuncia va effettuata entro 24 ore.
- È coperto anche l'infortunio in itinere.

# 2

### I CONTRIBUTI

In base alla forma contrattuale con la quale è inquadrato il rapporto di lavoro con il rider, il committente-datore di lavoro deve assolvere agli obblighi previdenziali.

#### Lavoro subordinato

Nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, il committente-datore deve versare i contributi, come per la generalità degli altri dipendenti, ed effettuare le denunce mensili Uniemens

#### Lavoro parasubordinato

Diverso è il caso dei rapporti cosiddetti parasubordinati.

- Se la fattispecie è quella del lavoro autonomo occasionale, sarà onere del committente verificare che il collaboratore non superi la soglia di 5mila euro annuali di compenso, che fa scattare l'obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata Inps.
- Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, deve avvenire regolarmente il versamento della contribuzione a carico del committente.